



Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”

Via Montello n.7 – S. Caterina, Tel 0965 48679

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it/>
SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro
C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Circolare n. 86 del 25/11/2023

AI DSGA
Al personale ATA
Ai docenti di ogni ordine e grado d’istruzione
Alle famiglie

Oggetto: profili di responsabilità con particolare riferimento ai viaggi di istruzione

Facendo seguito alla propria comunicazione n. 84 del 24/11/2023 recante all’oggetto “Chiarimenti e disposizioni viaggi di istruzione e visite guidate anno scolastico 2023/2024 - Adozione delle misure di sicurezza preventive ed in itinere”, al Regolamento di vigilanza e alla propria nota n. 12 del 12/09/2023 recante “Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA e Piano Uscite Quotidiane”, con il presente contributo, si intende fornire un quadro di sintesi sulle responsabilità in capo ad ogni soggetto coinvolto nelle varie fasi di organizzazione e di realizzazione delle uscite con particolare riferimento all’obbligo di vigilanza ed alla valutazione dei rischi da interferenza.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione “*si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola*”. Sebbene la CM 291/1992 costituisca, a seguito della successiva nota Miur dell’11 aprile 2012 n. 2209, soltanto un riferimento senza carattere prescrittivo, non è contestabile tale definizione, così come la circostanza che “*L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio*” che determina il conseguente “*obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità*” contemplate in particolare dagli articoli 2047 e 2048 c.c., con riferimento all’incolumità degli studenti ed anche ai potenziali danni a cose.

Sussiste, infatti, in tal caso un’ipotesi di **responsabilità oggettiva** (per cui, in considerazione della incapacità del minore e della sua funzione, il docente è ritenuto responsabile del fatto compiuto dall’alunno sottoposto alla sua vigilanza) di natura **extracontrattuale, che opera in caso di violazione del generale principio del *neminem laedere*** (art. 2043 c.c., cioè di astenersi dal fare del danno ad altri), con conseguente obbligo di risarcimento del danno.

È evidente che l’eventuale sussistenza di un’assicurazione integrativa della scuola o delle agenzie di trasporto o di viaggio rileva sotto il profilo del risarcimento del danno, ma lascia impregiudicate le questioni relative alla responsabilità, per liberarsi dalle conseguenze della quale il docente può, nel caso previsto, provare “di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048 c.c.).

Tanto al fine di rendere edotti i soggetti in indirizzo delle misure di sicurezza da adottare in ogni fase dell’organizzazione e prevenire eventuali rischi a carico del personale, delle famiglie, con particolare riguardo all’incolumità dei minori. I profili di responsabilità sono riportati alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione, con particolare riferimento ai profili assicurativi.

➤ La responsabilità del personale scolastico

Nel caso specifico dei viaggi d’istruzione la condotta negligente configura profili di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale del personale scolastico. La responsabilità civile si configura come quel comportamento contrario alle norme giuridiche posto in essere con dolo o con colpa e che cagioni la lesione

di un bene o di un interesse giuridicamente tutelato. Il fatto illecito (contra ius) è quindi caratterizzato da un elemento soggettivo (dolo o colpa) e da un nesso di causalità tra l'azione illecita e il danno cagionato. Questa disciplina si applica anche ai dipendenti pubblici, a tal proposito si riportano di seguito alcuni articoli particolarmente significativi.

L'art. 28 della Costituzione recita:

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti".

Per amministrazioni statali si intendono quelle elencate nell'art.1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001:

"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni..."

Dunque, anche il personale scolastico rientra tra i funzionari dello Stato e pertanto è soggetto a tale responsabilità durante lo svolgimento del proprio servizio.

L'attività del docente non si limita alle ore di insegnamento in aula ma anche in occasione di tutte le attività didattiche previste nel Piano Triennale dell'offerta formativa, tra cui anche le uscite didattiche.

L'art 22 del DPR n. 3 del 10/1/1957 dispone che:

"L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato." L'art. 61 della legge 312/80 recita che: "nel caso in cui l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza, la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave".

Quindi, il dipendente pubblico sarà obbligato al risarcimento solo per un danno arrecato con dolo o colpa grave e non per i casi di colpa lieve e lievissima, al fine di evitare di paralizzare l'azione dei pubblici dipendenti. L'amministrazione, nello specifico il Ministero dell'Istruzione e del Merito si sostituisce in qualità di soggetto passivo, ai docenti, al personale ATA e anche al Dirigente Scolastico, nei casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con la possibilità di rivalsa nei confronti del dipendente.

I Docenti, ma anche il personale ATA, sono soggetti a determinati doveri, primo tra tutti quello della vigilanza sugli alunni per garantire la loro sicurezza e quella degli altri.

Proprio a tal proposito la disciplina codicistica distingue tra due diverse tipologie di responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale.

Il primo caso è regolato dall'art. 1218 del codice civile il quale prevede che:

"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Con l'iscrizione dell'alunno, infatti, si instaura un vincolo negoziale tra la famiglia e l'istituto scolastico, il quale assume l'obbligo di vigilanza sull'allievo.

Non si tratta di un vero e proprio contratto, perché di fatto non nasce da un accordo tra insegnante e alunno, ma di contatto sociale qualificato.

Con questo concetto si fa riferimento alla correttezza della condotta, nello specifico per gli insegnanti, alla buona fede e ad un obbligo di vigilanza e di protezione che sorge in capo al docente, pur non essendoci una vera e propria prestazione.

Rientrano in questa fattispecie di responsabilità, tutti quei casi in cui l'alunno cagiona un danno a sé stesso (autolesione).

L'alunno danneggiato dovrà provare che il danno subito è avvenuto durante lo svolgimento delle attività didattiche, mentre l'Amministrazione dovrà provare di aver messo in atto tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Si ritiene opportuno citare in questa sede la sentenza n. 11751 del 2013 della Corte di Cassazione che sottolinea il sorgere in capo all'Istituto Scolastico di questa responsabilità:

“con l'accoglimento della domanda di iscrizione si instaura un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare, senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo”.

Il Decreto Legislativo 297 del 1994 all'art. 574 ai commi 1 e 2, prevede una specifica responsabilità patrimoniale per il personale scolastico, per i danni arrecati dagli alunni all'Amministrazione o a terzi:

“1 La responsabilità patrimoniale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. 2 La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

Il secondo caso è regolato dall'art. 2043 del Codice Civile, che recita:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Per quanto riguarda le Istituzioni Scolastiche e l'obbligo di vigilanza del personale, si fa comunemente riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 2048 del codice civile:

“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Si parla in questo caso di *culpa in vigilando*, dove l'obbligo di vigilanza non deriva da un rapporto contrattuale. Si tratta di tutti quei casi in cui il soggetto leso non è l'alunno stesso ma un terzo. In questo caso il soggetto che deve risarcire il danno è diverso rispetto a quello che l'ha commesso, ovvero l'allievo.

Si prevede un'inversione dell'onere della prova, ma resta comunque in carico alla scuola dimostrare di non aver potuto impedire l'evento lesivo, perché repentino e non prevedibile.

Il danno deve dunque derivare da un comportamento omissivo del sorvegliante che non è solo il docente, ma tutto il personale scolastico.

Ovviamente il precettore è responsabile solo per il tempo in cui l'alunno è posto sotto la sua vigilanza.

La responsabilità per *culpa in vigilando* è disciplinata anche dal CCNL 2006/2009, in cui l'omessa vigilanza da parte del personale si configura come responsabilità contrattuale e disciplinare.

Questo era già stato previsto anche dal “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994 all'art. 494, prevedendo la sospensione del docente dall'insegnamento fino ad un mese.

“1. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio”.

Da quanto descritto fin ora appare evidente la delicatezza della materia trattata dal Legislatore e un onere probatorio gravoso nei confronti dell’Amministrazione.

È tuttavia doveroso ricordare che al momento dell’iscrizione a scuola, le famiglie sottoscrivono un documento fondamentale di condivisione delle scelte educative dei figli, un vero e proprio accordo tra le parti, ovvero il Patto educativo di corresponsabilità.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235 all’art. 3 modifica il precedente D.P.R 249 del 1998 istituendo questo documento.

“Art. 3. Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola 1. Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e’ inserito il seguente: “Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). – 1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.

Questo documento nasce al fine di ricercare una maggiore collaborazione tra la scuola e le famiglie, per garantire la migliore istruzione possibile agli studenti.

Si condividono dunque le scelte educative comuni da raggiungere durante il corso di studi ma anche la responsabilità delle parti, a rispettare i doveri assunti.

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, gli organi collegiali hanno il compito di deliberare in merito ai criteri di realizzazione di queste specifiche attività didattiche.

Ad inizio anno scolastico, i docenti presentano al Dirigente Scolastico le proposte di uscite d’istruzione per specifiche esigenze didattiche, in conformità al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e così come previsto dalla CM 14 ottobre 1992, n. 291.

“1.2 – Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola”. (cfr circolare regolamento)

Durante le uscite didattiche, il docente è responsabile della vigilanza degli alunni, per tutta la durata dell’attività, in riferimento della quale è utile richiamare la C.M. 14 ottobre 1992, n. 291:

“Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312 [...] Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. [...] Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»)”.

➤ **Viaggi d’istruzione: qual è la responsabilità dei docenti analisi di varie fattispecie**

Fatte queste doverose precisazioni, di seguito approfondiremo in merito alla **responsabilità dei docenti** . Premesso che nessun insegnante può essere obbligato a fare da accompagnatore durante i viaggi d’istruzione, i docenti che accettano di seguire i ragazzi hanno precise responsabilità, civili e penali.

✓ Responsabilità per fatto dello studente

Responsabilità civile dei docenti durante i **viaggi di istruzione**. Tale responsabilità può essere di duplice tipo

- responsabilità per **fatto commesso dallo studente**;
- responsabilità per **incidenti accaduti allo studente**.

Ebbene, per quanto riguarda la prima ipotesi, cioè il **danno cagionato dallo studente** durante la gita scolastica, a risponderne può essere anche l'insegnante che avrebbe dovuto su di lui sorvegliare, a meno che il docente non riesca a provare di non aver potuto in nessun modo impedire il danno .

In pratica, l'alunno particolarmente esuberante che, ad esempio, danneggia la camera dell'albergo ove pernotta durante il viaggio d'istruzione, rischia di mettere nei guai anche l'insegnante che, per direttiva scolastica, avrebbe dovuto sorvegliare su di lui (o meglio, sul suo gruppo). E così, il proprietario della struttura ricettiva potrà chiedere il **risarcimento** non solo all'alunno, ma anche all'insegnante, il quale potrà liberarsi da ogni responsabilità se dà effettiva prova di aver correttamente vigilato sull'autore del danno e di non aver potuto far nulla per impedirgli di commettere l'illecito.

Responsabilità per infortunio dello studente

Nel caso di danni di cui è **vittima direttamente all'alunno**, questi (e i suoi genitori) potrà chiedere il risarcimento direttamente alla scuola (la quale potrebbe rivalersi sul singolo insegnante) secondo i criteri della **responsabilità contrattuale**.

✓ Responsabilità penale del docente

Le ipotesi di responsabilità penale dell'insegnante in gita scolastica sono molto più ridotte. Innanzitutto, va detto che, in base al principio della **personalità della responsabilità penale**, non è possibile che un individuo risponda della commissione di un reato commesso da un altro: pertanto, se un alunno ruba un oggetto dall'albergo, il furto non sarà imputabile all'insegnante.

Diverso è il caso in cui l'alunno sia vittima di un fatto spiacevole: esiste infatti una regola secondo cui non impedire un evento che si aveva l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo . Pensa, ad esempio, all'**insegnante di sostegno** che deve seguire in gita l'alunno disabile: se questi, a causa della propria condizione, si fa male, il docente che avrebbe dovuto vigilare può rispondere non solo civilmente del risarcimento dei danni, ma anche penalmente, per **lesioni** colpose o addirittura per **omicidio colposo**, nel caso in cui l'alunno dovesse perdere la vita.

Per la giurisprudenza nei casi invece di **autolesione** (cioè di danni che lo studente cagioni a se stesso), la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha **natura contrattuale** (art. 1218 c.c.), con **obbligo di risarcimento per inadempimento, salvo provare che esso sia stato "determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"**.

Per il Tribunale Milano (sezione VI, Sentenza 26 maggio 2014, n. 6950) *"L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola produce l'instaurazione di un vincolo contrattuale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo ..., l'attore dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, il convenuto dovrà provare che l'evento dannoso è stato provocato da causa non imputabile né all'insegnante e né alla scuola"*.

Tanto è stato ribadito dalla più recente **sentenza 3695 del 2016** della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, con altra pronuncia (**sezione VI – 3, sentenza 16 febbraio 2015 n. 3081**), ha inoltre precisato che, poiché presupposto della responsabilità dell'insegnante è la circostanza che lo studente gli sia stato affidato, e quindi all'attore basta dimostrare che l'evento dannoso si sia verificato nel tempo in cui questi era sottoposto alla sua vigilanza, è indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale (per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza) o extracontrattuale (per omissione delle **misure**

organizzative o disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo secondo l'ordinaria prudenza e le specifiche circostanze di tempo e di luogo).

➤ **Responsabilità in capo al Dirigente Scolastico**

La scuola (e il personale docente, quindi) ha l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, **come la scelta dei mezzi di trasporto e delle strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro selezione, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l'incolumità degli alunni.** È dunque imposto un obbligo di diligenza preventiva nella scelta di **strutture alberghiere** che non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli allievi, pena la possibilità di incorrere in **responsabilità contrattuale**. Attenzione particolare va posta in sede negoziale per la scelta del contraente. In mancanza i viaggi d'istruzione devono essere annullati al fine di non mettere a rischio l'incolumità di personale e studenti

➤ **La Cassazione sulla responsabilità in occasione dei viaggi di istruzione**

Esemplare in merito la sentenza della **Cassazione Civile, sez. III, n. 1769 del 08/02/2012**, la quale riconosce la responsabilità, esclusa tanto in primo che in secondo grado, dell'albergatore e dell'istituto scolastico, per le lesioni riportate da una studentessa, caduta dal balcone dell'albergo dove alloggiava, mentre scavalcava il parapetto per inoltrarsi nella contigua terrazza a livello.

Ebbene, con l'articolata sentenza la Suprema Corte ha ribadito che *"poiché la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, una tale responsabilità non è di per sé esclusa dal fatto volontario della vittima"*.

Inoltre *"Poiché l'iscrizione a scuola e l'ammissione ad una gita scolastica determinano l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, all'allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest'ultima, mentre incombe all'istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell'evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche; e salva la valutazione dell'apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ."*.

...e la vigilanza nelle ore notturne?

Invero la prevedibile circostanza che i minori, lasciati necessariamente soli in orario notturno, possano compiere atti sconsiderati, imporrebbe un obbligo di diligenza "preventivo" nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non devono "né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni". Per l'effetto l'istituzione deve dimostrare di avere compiuto tali controlli preventivi ed impartito le conseguenti istruzioni agli allievi.

La Cassazione ha escluso per i docenti l'obbligo di adottare *"atti di diuturna e prolungata vigilanza sulle condotte dei singoli alunni anche dei non brevi periodi che dovevano essere caratterizzati – come nelle ore notturne o destinate al riposo – dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza"*, ed anche *"per la repressione di condotte di assunzione di stupefacenti"* (avendo la studentessa fumato uno spinello), giacché non vi era una *"situazione di incontrollata dedizione all'assunzione di alcolici o di stupefacenti"* per la quale invece si sarebbe reso obbligatorio un *"intervento specifico di repressione"*.

Pertanto non costituirebbe idonea valutazione la circostanza che la *“struttura sia aperta al più largo pubblico”* o la maggiore *“capacità di discernimento che normalmente ci si può attendere da ragazzi prossimi alla maggiore età”*. Invece *“sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, sia a momento della concreta fruizione”* occorrerà valutare l'assenza di rischi e pericoli. Pertanto tutto ciò che non è verificabile *“sulla carta”* deve essere accertato in loco dal docente, il quale può ritenere, secondo le circostanze, inaffidabile la struttura (con conseguente ricerca di soluzioni alternative o persino rientro anticipato), o la sola stanza (con richiesta di sostituzione), ovvero, avendo valutato anche la *“capacità di discernimento del singolo ragazzo”*, limitarsi ad impartire adeguati avvertimenti. Invero il giudice potrà adeguatamente valutare anche *“l'entità dell'apporto causale della condotta della vittima, ove si possa configurare una peculiare sua colpa”*.

È chiaro che quindi di scarso pregio risultano le dichiarazioni di esonero di responsabilità acquisite dalle famiglie con l'autorizzazione al viaggio o alla gita. Lo stesso deve ritenersi anche con riferimento all'impegno a manlevare la scuola da eventuali richieste risarcitorie.

➤ **Obblighi per la scuola - Nota MIUR 674/2016**

Per concludere, con la nota Nota MIUR 03.02.2016, prot. n. 674 le scuole sono state informate *“dell'importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale”*, attraverso l'invio dell'allegato Vademecum per viaggiare in sicurezza, finisce per prospettare apparenti nuovi profili di responsabilità ed ulteriori obblighi di vigilanza a carico dei docenti accompagnatori.

Infatti il Vademecum rileva che, sebbene la complessa verifica sia rimessa agli organi di polizia stradale, gli **accompagnatori** devono sapere che l'autista deve **rispettare i previsti periodi di riposo dalla guida**.

A seguito quindi del clamore sollevato da tale disposizione, con successiva Nota prot.n. 2059 del 14 marzo 2016 si sono informate le istituzioni scolastiche che un'area dedicata sul Portale del Ministero (http://www.istruzione.it/dg_studente/viaggidiistruzione.shtml) riporta FAQ, le quali precisano in merito che la Nota MIUR 03.02.2016, prot. n. 674 *“non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici”*, giacché *“per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti”*; la responsabilità della condotta del conducente è solo di quest'ultimo *“e la verifica dell'idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio”*; gli insegnanti sarebbero quindi solo invitati *“a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.)”*. Tuttavia la nota resta, come qualche dubbio conseguente.

I viaggi di istruzione per propria natura richiedono, pertanto, un impegno non indifferente all'Istituzione Scolastica, non solo in termini di vigilanza, ma prima ancora di una corretta organizzazione dell'attività stessa (culpa in eligendo).

La responsabilità della scuola sorge già in fase di organizzazione delle uscite didattiche, ponendo particolare attenzione sui controlli che la scuola deve effettuare sulle Ditte **affidatarie del servizio di noleggio di pullman con conducente e sulle strutture alberghiere, dimostrando di aver effettuato tutte le verifiche, atte a garantire la sicurezza degli studenti.**

A tal fine la Polizia Stradale e il Ministero dell'Interno, hanno siglato un Vademecum per l'organizzazione e lo svolgimento di viaggi di istruzione in sicurezza.

Questo documento è stato trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota 3 febbraio 2016 prot. n. 674.

Quindi i controlli che si effettueranno non saranno solo quelli relativi al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal codice dei contratti pubblici D. Lgs 36 del 2023 agli art. 94 e seguenti.

Il Vademecum pone attenzione a tre aspetti fondamentali:

1. Scelta della Ditta di trasporto

Questa non deve avvenire unicamente sulla base di un criterio economico, valutando il maggior risparmio, ma verificando l'affidabilità della ditta in materia di sicurezza acquisendo preventivamente la documentazione o un'autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti. *“Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente e), di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei”.*

2. Idoneità e condotta del conducente

Il conducente deve essere in possesso della patente di guida D e in corso di validità, essere in regolare rapporto di lavoro, attestato da una dichiarazione del legale rappresentante della Ditta. Gli accompagnatori vigileranno sul comportamento tenuto dal conducente che non deve assumere sostanze alcoliche o stupefacenti. Gli organi di polizia verificheranno il rispetto dei tempi di guida e di riposo.

3. Idoneità del veicolo

Questo requisito si evince dalla carta di circolazione e dall'attestazione di revisione annuale che andrà verificata di volta in volta per ogni pullman. Pertanto è fondamentale richiedere la collaborazione della Sezione di Polizia Stradale del capoluogo di provincia della località da cui avrà inizio il viaggio, attraverso una comunicazione a cura del Dirigente Scolastico dal quale si possa evincere: la data dell'uscita didattica, l'orario, la destinazione, il numero di pullman impiegati, le targhe e ogni altro elemento utile al fine di facilitare controlli e tutelare la sicurezza degli alunni.

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni che l'operatore economico deve rilasciare all'Istituto Scolastico anche in forma di autodichiarazione:

- Di possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di pullman con conducente, indicandone numero e data di rilascio;
- Di essere in regola con la normativa sulla sicurezza del lavoro e di aver predisposto il Documento Valutazione dei Rischi;
- Iscrizione al REN, comunicando numero e data;
- Di impiegare in tutti i servizi di noleggio solo pullman in possesso di regolare titolo di immatricolazione e muniti di licenza da noleggio;
- Di impiegare solo mezzi che sono regolarmente sottoposti alla revisione annuale da parte della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
- Di verificare periodicamente lo stato di efficienza dei mezzi impiegati;
- Di aver provveduto a stipulare una polizza assicurativa di copertura per ogni mezzo impiegato, per tutti i rischi di R. C. anche per gli incidenti che dovessero verificarsi al di fuori del trasporto ad ogni viaggiatore trasportato;
- Di impiegare autisti che risultano regolarmente assunti dalla ditta, nel rispetto della normativa sul lavoro vigente;

- Di impiegare autisti in possesso di patente D – E e del certificato di abilitazione professionale (Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone);
- Che tutti gli autisti rispettano la vigente normativa che disciplina i periodi di guida e la presenza del doppio autista;
- La presenza del cronotachigrafo su ogni pullman impiegato e che lo stesso sia perfettamente funzionante a seguito di verifica da parte di officine specializzate.

Inoltre, la ditta deve consegnare nei giorni precedenti alla partenza:

- carta di circolazione con revisione annuale per verificare che il mezzo sia efficiente e abbia passato tutti i controlli;
- patente D del conducente estremi identificativi del conducente in corso di validità;
- Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone e dichiarazione del legale rappresentante che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro,

In conclusione, si ritiene fondamentale sollecitare i docenti accompagnatori e personale incaricato a considerare, adeguatamente, ogni possibile conseguenza negativa, così da poter dare piena prova della diligenza operata, che sarà eventualmente rimessa alla valutazione del soggetto cui rimane in capo l'individuazione di eventuali responsabilità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serafina Corrado
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2 D. Lgs. n° 39/93